



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

N. 03

del 16-01-2023

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Favara e l'Agenzia delle Entrate per la Convenzione Speciale la prosecuzione dell'attività dello Sportello catastale Decentrato.
----------------	--

L'anno duemilaventitre ²⁰²³, del mese di GENNAIO, alle ore 13,30 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Palumbo Antonio	Sindaco	X	
2) Liotta Antonio	Vice Sindaco	X	
3) Airò Farulla Angelo	Assessore	X	
4) Attardo Galogero	Assessore	X	
5) Morreale Antonella	Assessore	X	
6) Mossuto Laura	Assessore	X	
7) Schembri Emanuele	Assessore		X
8) Vaccaro Pierre	Assessore	X	
	N. presenti/Assenti	7	1

Presiede la seduta il Sig. Antonio Palumbo., nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa e convezione speciale tra il comune di Favara e l'Agenzia delle Entrate per la prosecuzione dell'attività dello Sportello Catastale Decentrato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Schembri Emanuele Assessore al ramo

- Premesso:
- Che in questo Comune è stato istituito, in conformità alla normativa vigente, uno sportello Catastale, al fine di decentrare un servizio importante e per soddisfare le istanze dei cittadini;
- Che il piano legato alla Convenzione 2005-2007 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Territorio, ha previsto la convenzione di sportelli decentrati già attivi;
- Che l'attività degli sportelli catastali decentrati secondo le modalità operative previste nella convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del di D.P.R. n. 305\1991, può consentire una più efficiente erogazione di servizi ai cittadini;
- Che questo Comune e l'Agenzia dell'Entrate hanno convenuto di adottare nuove modalità per il funzionamento dello Sportello Catastale e stabilite in apposita convenzione speciale;
- Visto il verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 30\07\2004;
- Che con Delibera di G.M n. 106 del 23\12\2019 è stato approvato il protocollo d'intesa e la convenzione speciale, con scadenza il 31\12\2022.
- Visto l'Allegato schema del protocollo d'Intesa composto da otto pagine, per la riconvenzione dello sportello catastale decentrato, che si allega al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- Vista allegato schema della convenzione speciale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09\09\2005 composta di tre pagine, e la nuova convenzione speciale composta di otto pagine;
- Vista la legge 142\90 così come recepita L.R. n. 48/91


PROPONE

Alla Giunta Municipale

1) L'approvazione del protocollo d'intesa composta da otto pagine, e della relativa convenzione speciale, composta da otto pagine, tra il comune di Favara e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale per la riconvenzione dello Sportello Catastale Decentrato, che sarà sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e dal Dirigente del Dip. N. 4 Area U.T.C;

2) Autorizzare il Responsabile del Dip. 4 Area U.T.C Ing. Francesco Bellavia, ha stipulare il protocollo d'intesa e la relativa convenzione speciale e adottare tutti gli atti di natura gestionale necessari al raggiungimento delle finalità che con il protocollo d'intesa e la convenzione speciale si propone di raggiungere.

L'Assessore
(Emanuele Schembri)



IL SINDACO / L'ASSESSORE

P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLI**

Favara, li 10/04/2023

IL Responsabile P.O. 4
(Ing. Francesco Bellavia)

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole**

Favara, li 10/04/2023

IL Responsabile P.O. 2
(Dott. Gerlando Alba)

LA GIUNTA MUNICIPALE





Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art.53 della legge 08 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i della legge regionale 11 dicembre 1991, n48 e successive modifiche e integrazioni e con la notifica di cui all'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n30: Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL PRESIDENTE	
---------------	--

GLI ASSESSORI


LARA TOSI		ATTARDO CALABRO	
PIERRE VACCARO		AIRO' FARUKA ALBA	
ANTONELLA MORDEALE		SCHERONI ENDAVOLI	
ANTONIO LIOTTA			

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

()

L'ASSESSORE ANZIANO

()

IL SEGRETARIO GENERALE

()

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal ...1.7.GEN.2023... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
(.....)

CONVENZIONE SPECIALE

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLO
SPORTELLINO CATASTALE DECENTRATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30 LUGLIO 1991, N. 305

TRA

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma – via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata dal Direttore della [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale-Territorio] di [REDACTED], di seguito denominata anche "Agenzia"

E

[Il Comune / l'Unione dei Comuni] di [REDACTED], provincia di [REDACTED], via/piazza [REDACTED], rappresentato/a da [REDACTED], nel seguito denominato anche "Ente Locale",

PREMESSO CHE

1. sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione Speciale, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, la quale dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. in data [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno Sportello Catastale Decentrato;
4. gli Sportelli Catastali Decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305;
5. l'Ente Locale, con nota del [REDACTED] ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente Convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. L'Ente Locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

2. Per la consultazione dei dati catastali l'Ente Locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.
3. Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente Convenzione è competente [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] di [] dell'Agenzia delle Entrate.
4. L'Ente Locale sostiene gli oneri, sia d'impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Articolo 2

1. L'Ente Locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, mediante versamento [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale-Territorio] di [] dell'Agenzia delle Entrate sul C/C postale dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve aver costituito apposita cauzione, con le modalità previste dall'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'importo determinato ai sensi dell'Articolo 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.
3. La nota d'addebito, emessa [dalla Direzione Provinciale / dall'Ufficio Provinciale-Territorio] competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.
4. Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'Ente Locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'Ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.
5. L'Ente Locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.
6. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).
7. In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.
8. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.
9. Nel caso questa sia insufficiente l'Ente Locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della nota con la quale [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] competente avrà notificato il conguaglio a debito.

10. Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente Locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

1. L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi assunti con il presente atto.
2. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante posta elettronica certificata.

Articolo 4

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell'interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell'interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [] assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito “Regolamento”), come meglio dettagliato nell'articolo seguente, avente ad oggetto la “Designazione del Responsabile del trattamento”.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. Le Parti s'impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____, il sig. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____.
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

Articolo 5

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [] è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.

7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti impreveduti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
8. Il Responsabile s'impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell'utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,...).
12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
13. Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è *entrato.dpo.@agenziaentrato.it*.
14. Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) è il sig. XXXXXXXXXX.
15. L'eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata al Titolare, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (*data breach*). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
17. Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
19. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate.
20. L'Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Articolo 6

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 7

1. L'Ente Locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Articolo 8

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre [redacted].
2. Il tacito rinnovo è escluso.
3. Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo *agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*.

Letto, approvato e sottoscritto

[redacted]

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

[redacted]

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l'Unione dei Comuni]

Il [Sindaco / Presidente]

[redacted]

(Firmato digitalmente)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE e

PER [L'ATTIVAZIONE / LA PROSECUZIONE] IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELLO
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI , IN VIA N.

L'anno , il giorno , del mese di , tra l'Agenzia delle Entrate, rappresentata da , nella sua qualità di Direttore [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale Territorio] di ed [il Comune / l'Unione dei Comuni] di (di seguito "Ente Locale"), rappresentato/a da , nella sua qualità di , delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione n. in data // / esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. l'art. 9, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha istituito un sistema d'interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
2. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
3. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, ha introdotto norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;
5. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
6. l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dall'1 ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al pagamento dei predetti tributi, che devono, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

7. L'Ente locale [ha chiesto l'attivazione di uno / intende mantenere attivo lo] Sportello Catastale Decentrato per i servizi catastali di consultazione e, con delibera n. [] del [] / [] / [], ha espresso formale intenzione di sottoscrivere, con l'Agenzia delle Entrate, il presente Protocollo d'intesa e la Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
8. L'Ente locale mette a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
9. la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha autorizzato in data [] / [] / [] la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale;
10. [Il presente atto ha efficacia dal [] / [] / [], sostituendo da tale data il precedente Protocollo d'intesa del [] / [] / [].]

CONSIDERATO INFINE CHE

ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale si stipula il presente Protocollo d'intesa per [l'attivazione / la prosecuzione] del servizio di visura al pubblico presso lo Sportello Catastale Decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), stipulata contestualmente al presente Protocollo.

Articolo 1

Gestione

1. Lo sportello sarà gestito dal personale dell'Ente locale, il quale potrà richiedere all'Agenzia delle Entrate supporto per la relativa formazione.
2. L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio dello sportello per particolari esigenze.

Articolo 2

Servizio

1. Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile*, è predisposto dall'Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul sito della stessa.

Articolo 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

1. L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della Convenzione speciale, e li riversa [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale - Territorio] di [] dell'Agenzia delle Entrate sul conto corrente dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione per l'intera durata della stessa ed i duecentoquaranta giorni successivi, l'Ente locale costituisce apposita cauzione, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Articolo 4

Attrezzature

1. L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

Articolo 5

"Responsabile del collegamento" ed Addetti

1. Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate avverrà mediante piattaforma SISTER.
2. L'Ente locale, con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dell'Ente stesso, nomina il "*Responsabile della gestione del collegamento*", dipendente dell'Ente locale contraente.
3. Il "*Responsabile*" può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato come nella nota di autorizzazione alla stipula, nonché procedere alla loro disattivazione.

Articolo 6

Documentazione

1. Al fine di procedere all'abilitazione del "*Responsabile della gestione del collegamento*" alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate, a mezzo di posta elettronica certificata, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento d'identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte dallo stesso.
2. Ogni qualvolta sarà effettuato l'abilitazione o la disattivazione di un utente, sarà cura del "*Responsabile della gestione del collegamento*" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare e, per conoscenza, alla Direzione Regionale ed [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale - Territorio].

3. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti d'identità, dei codici fiscali e le informative sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale - Territorio], dal relativo agente contabile e dal "Responsabile della gestione del collegamento", da trasmettere alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ed alla Direzione Regionale, competente per territorio.
2. In tale occasione, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della quantificazione dell'importo della cauzione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della garanzia, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell'interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell'interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [] assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito "Regolamento"), come meglio dettagliato nell'articolo seguente, avente ad oggetto la "Designazione del Responsabile del trattamento".
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. Le Parti s'impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____, il sig. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____.
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

Articolo 9

Designazione del Responsabile del trattamento

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____ è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.
7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisi (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
8. Il Responsabile s'impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell'utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,...).

12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
13. Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è *entrate.dpo.@agenziaentrate.it*.
14. Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) è il sig. [REDACTED].
15. L'eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata al Titolare, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.
16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (*data breach*). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
17. Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
19. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate.
20. L'Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Articolo 10

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 11

Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale avranno durata fino al 31 dicembre del 31/12/ [redacted].
2. Il tacito rinnovo è escluso.

Letto, approvato e sottoscritto

[redacted], [redacted]

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

[redacted]

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l'Unione dei Comuni]

Il [Sindaco / Presidente]

[redacted]

(Firmato digitalmente)

CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. n. 305/1991

tra

l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal Direttore della Direzione Provinciale di Agrigento, di seguito denominata anche l'Agenzia

ed

il comune di Favara prov. di Agrigento, piazza Cavour n°40 rappresentato da Bellavia Francesco nel seguito denominato anche "ente locale

premesse:

- 1) che in data 9 settembre e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale e' stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
- 2) che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
- 3) in data 22/02/2017 l'Agenzia del territorio e l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
- 4) come previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991;
- 5) l'ente locale, con nota n°25 del 14/03/2016, ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale e' autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale e' tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione e' competente la Direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate.

.L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento alla Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agenzia Entrate sul c/c postale dalla stessa indicato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'ente locale dovrà già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall'art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dalla Direzione Provinciale competente in data 1 gennaio - 1 aprile - 1 luglio - 1 ottobre, e' trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte del comune di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente locale medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente queste ultime cadenti il 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre). In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di e 0,03 per ogni e 0,52 o frazioni di esso, che e' addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale e' tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficio provinciale competente avra' notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'Ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'art. 2 assunti con il presente atto. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione.

E' escluso il tacito rinnovo.

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, e' quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

Agrigento,

Agenzia del territorio
Il Direttore Provinciale
Gianfranco Antico
(firmato digitalmente)

Per il Comune
Il Responsabile della P.O. n°4
Ing. Francesco Bellavia
(firmato digitalmente)